



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

## POR FESR 2007/2013 ASSE VI COMPETITIVITÀ

### OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2

SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PMI

Azione I "Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei loro network"

### OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.3

RAFFORZARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DEI SERVIZI MATERIALI E IMMATERIALI ALLE IMPRESE

Azione A "Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso l'acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate nell'ambito di distretti (cluster) produttivi"

**Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle  
imprese attraverso l'acquisizione di capacità e  
conoscenza**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 51/25 DEL 24.09.2008

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

## Articolo 1

### Oggetto e finalità degli aiuti

1. Le presenti Disposizioni hanno come oggetto la concessione, alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.), industriali, artigiane e di servizi operanti nei cluster produttivi, di seguito indicati, di un contributo per progetti di Ricerca e innovazione e/o acquisizione di Servizi avanzati, volti a superare i tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema imprenditoriale sardo.
2. La riprogrammazione del POR 2007 - 2013 e la rimodulazione del piano finanziario all'interno dell'Asse VI Competitività, avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011, ha previsto:
  - > l'Obiettivo Operativo 6.2.2: "Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI".

Per tale Obiettivo è prevista l'Azione I riguardante "Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei loro network";
  - > l'Obiettivo Operativo 6.2.3: "Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese".

Per tale Obiettivo è prevista l'Azione A riguardante "Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso l'acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate nell'ambito di distretti (cluster) produttivi".

Tali Azioni sono state implementate con le presenti Disposizioni, elaborate sulla base di quanto previsto dalla Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24.09.2008 intitolate "Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza", che al loro interno prevedono l'agevolazione sia di Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, sia di Servizi avanzati (vedi catalogo dei Servizi Avanzati – Allegato A).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

3. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di ulteriori disposizioni esplicative in materia.

## **Articolo 2**

### **Riferimenti normativi**

1. Gli aiuti di cui alle presenti Disposizioni vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla G.U.U.E. del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.
2. L'intervento fa riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:
  - Art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005);
  - L.R. 7 agosto 2007, n. 7 riguardante "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
  - D. Lgs 27 luglio 1999, n. 297 riguardante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
  - D.M. 8 agosto 2000, n. 593 - "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs 27 luglio 1999, n. 297";
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/1 del 19 giugno 2008 - " Individuazione nuovi distretti industriali ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 11.5.1999, n. 140";
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 - "Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza";
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011- "Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario";
  - Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata sulla G.U.U.E. del 30 dicembre 2006;
  - Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto istruttore e soggetto gestore**

1. La Regione si avvarrà, per l'istruttoria tecnico-economica-finanziaria delle domande e per la valutazione del progetto di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e del programma dei Servizi avanzati, dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche di seguito indicata anche Soggetto istruttore.
2. Il Soggetto gestore del Fondo è stato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della L.R. 2/2007, nel Banco di Sardegna S.p.A. Lo stesso pone in essere le attività di erogazione dei contributi, verifica, controllo e monitoraggio POR, oltre l'eventuale recupero del credito.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti beneficiari**

1. Sono ammessi ai benefici delle presenti Disposizioni le P.M.I., individuate come tali in conformità a quanto definito dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, industriali, artigiane e di servizi, con unità operativa ubicata nel territorio della Regione Sardegna, operanti all'interno dei cluster produttivi di seguito indicati:
  - a) lapideo;
  - b) sughero;
  - c) logistica avanzata;
  - d) ICT;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

- e) nautica;
- f) agroalimentare;
- g) farmaceutica;
- h) biotecnologie;
- i) biomedicina;
- j) moda e tessile.

Le stesse P.M.I. devono, comunque, operare nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

- Sezione C (Attività manifatturiere);
- Sezione H - sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
- Sezione J - divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici);
- Sezione M - gruppo 72.1 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria) e gruppo 74.1 (Attività di design specializzate).

In ogni caso l'attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nonché il programma di servizi avanzati, devono riguardare il settore di attività economica e uno dei cluster produttivi ammessi, in cui opera la proponente.

Inoltre per quanto riguarda le risorse stanziare sull' Obiettivo Operativo 6.2.2.i) del POR 2007- 2013 ciascun cluster produttivo non potrà avere un impegno di spesa superiore al 70% delle risorse stesse. Tale ultima disposizione potrà essere modificata con Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria.

2. L'impresa, singola o associata, anche costituita in A.T.I. unicamente con un Organismo di ricerca, non può presentare più di una domanda sul presente regime di aiuti.
3. Per imprese associate, ai fini delle presenti Disposizioni, si intendono esclusivamente i Consorzi e le Società consortili<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il Consorzio di Imprese è un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività delle imprese stesse.  
La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

4. Ciascuna impresa proponente, singola o associata, deve risultare regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di agevolazione e deve possedere alla stessa data i requisiti di P.M.I.
5. L'impresa singola o associata può costituire una Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) esclusivamente con un Organismo di ricerca, il quale non potrà avere una partecipazione al raggruppamento superiore al 30% del totale, riferibile alla ripartizione delle attività previste nel progetto stesso. La costituzione dell'A.T.I. avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza, anche processuale all'impresa stessa, individuata quale capogruppo, che rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata ai sensi degli artt. 1703 e seguenti del Codice Civile
6. Sarà possibile presentare domanda di agevolazione anche per A.T.I. non ancora costituite. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda, l'impresa singola o associata e l'Organismo di ricerca partecipanti, devono assumere l'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione delle agevolazioni, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni stesse. L'atto costitutivo dell'A.T.I. dovrà essere trasmesso al Banco di Sardegna S.p.A. e all'Assessorato dell'Industria. Non sono ammesse modifiche delle aggregazioni comunque costituite rispetto a quelle indicate nella domanda stessa.
7. I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione al presente intervento devono sussistere in capo al beneficiario fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla scadenza dei termini per la rendicontazione delle spese.
8. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori:
  - a) pesca e acquicoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) costruzione navale;
  - c) industria carboniera;
  - d) siderurgia per i prodotti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
  - e) fibre sintetiche per le produzioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Sono altresì escluse le imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria di prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Gli aiuti non vengono



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

concessi a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

9. Non sono ammesse domande presentate da soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
10. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

## **Articolo 5**

### **Interventi agevolabili e spese ammissibili**

1. L'intervento prevede la concessione di aiuti a supporto di un piano integrato costituito da un progetto di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o da un programma di uno o più Servizi avanzati.
2. Potranno essere ammessi alle agevolazioni anche i piani costituiti unicamente dal solo progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale eventualmente comprensivo dei servizi di consulenza in materia di innovazione e di quelli di supporto all'innovazione, o dal solo programma di servizi avanzati.
3. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente a programmi avviati dopo la presentazione della domanda stessa. Per avvio degli investimenti si intende l'inizio delle attività, comprovate dal primo impegno giuridicamente vincolante relativo al programma.

#### **A. Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

1. Per “**ricerca industriale**” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per “**sviluppo sperimentale**” si intende l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Per “**organismo di ricerca**” si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Per “**personale altamente qualificato**” si intendono ricercatori, ingegneri, progettisti, direttori marketing, i quali siano titolari di un diploma universitario e che siano dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

2. I progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale devono mirare ad acquisire nuove conoscenze utili alla messa a punto di nuovi processi produttivi o servizi, o alla introduzione di sostanziali miglioramenti qualitativi nei processi produttivi o servizi già esistenti. Gli stessi devono successivamente tradurre i risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno funzionale alla realizzazione dei nuovi processi produttivi o servizi, oppure al sostanziale miglioramento qualitativo dei processi produttivi o servizi già esistenti, ivi compreso lo studio di prototipi non commerciabili o modifiche migliorative, apportate a prodotti, processi produttivi o servizi.
3. I costi ammissibili ad agevolazione riguardano:
  - a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  - b) gli strumenti, attrezzature, software, brevetti, licenze e know-how di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie, calcolate secondo i principi di buona prassi contabile;
  - c) i servizi di consulenza in materia di innovazione e gli altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Sono ammissibili la consulenza gestionale, l'assistenza tecnologica, i servizi di trasferimento di tecnologie, la formazione, la consulenza in materia di acquisizione, la protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, la consulenza sull'uso delle norme (art. 36, comma 6, lett. a) Regolamento 800/2008).

I servizi di supporto all'innovazione, tra cui banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione. Ai fini



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

dell'ammissibilità, tali costi devono essere acquisiti al prezzo di mercato o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole (art. 36, comma 6, lett. b) Regolamento 800/2008).

In ogni caso, le spese ammesse ad agevolazione non possono superare il 50% delle spese totali del programma di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;

- d) le spese generali, altri costi d'esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi supplementari, derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo, da determinare in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi ammissibili alle agevolazioni di cui alla lettera a);
  - e) la messa a disposizione di personale altamente qualificato: il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuove funzioni di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. I costi ammissibili sono quelli sostenuti per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea, nonché per l'indennità di mobilità per il personale medesimo messo a disposizione. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al servizio fornito da esperti esterni all'Organismo di ricerca o alla grande impresa che mette a disposizione il personale altamente qualificato.
4. Il totale delle spese agevolabili per il progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale non deve superare l'importo di Euro 500.000,00.

### **B. Programma di servizi avanzati**

1. Il programma, costituito da uno o più servizi coerenti tra loro, dovrà essere finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso le consulenze specialistiche indicate a titolo esaustivo nel Catalogo dei Servizi avanzati allegato alle presenti Disposizioni per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. I servizi avanzati consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese e favoriscono il miglioramento



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

dell'assetto tecnologico o organizzativo, la presenza sui propri mercati di riferimento, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale, di innovazioni di processo e di prodotto, della certificazione dei processi e dei prodotti, di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e certificazione ambientale e di etichettatura ecologica.

3. Il costo ammissibile per ciascun servizio richiesto nell'ambito delle presenti Disposizioni è rappresentato dal corrispettivo dei servizi di consulenza forniti dai soggetti di cui al successivo art. 7 (Fornitori dei servizi avanzati). Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA e degli eventuali oneri contributivi.
4. Per essere ammissibili, i servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc.

Sono inoltre escluse le spese relative:

- > alla formazione del personale;
  - > a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
  - > ad imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
  - > a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
  - > a servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
  - > a servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
5. I servizi relativi all'attività di promozione dell'azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di consulenza concernente lo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

6. Nel caso di partecipazione del proponente a fiere ed esposizioni, i costi ammissibili corrispondono a quelli sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
7. Relativamente alle consulenze in materia di ICT sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.
8. In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del piano di lavoro presentato per ciascun servizio e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.
9. Sono ammissibili al contributo le spese relative all'acquisizione di servizi avanzati per un costo totale non superiore a Euro 150.000,00.

## Articolo 6

### Forma e intensità dell'aiuto

#### **A. Ricerca industriale e sviluppo sperimentale**

1. Per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili, sarà pari e in ogni caso non potrà superare:
  - a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
  - b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.
2. I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese.
3. Gli stessi massimali possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, nel caso di A.T.I. di cui all'art. 4 comma 5 delle presenti Disposizioni, se si verificano le seguenti condizioni:
  - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
  - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

4. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in A.T.I. tra Organismo di ricerca e impresa singola o associata, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili al singolo beneficiario.
5. I servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di supporto all'innovazione sono ammissibili solo se direttamente collegati al progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, con un'agevolazione pari al 50% dei costi ammessi. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per tali spese non può superare 200.000,00 Euro per ciascuna impresa singola, associata o ATI beneficiaria, su un periodo di 3 anni. L'importo massimo di 200.000,00 Euro non pregiudica la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo "de minimis" per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
6. Il soggetto beneficiario e i fornitori delle consulenze di cui all'art. 5, lettera A, comma 3 punto c), non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario e/o rapporti di parentela entro il terzo grado. Inoltre non è riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
7. Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato l'intensità massima di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.

#### **B. Servizi avanzati**

1. Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo nella misura del 50% dei costi ammessi ad agevolazione.
2. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel Catalogo dei Servizi avanzati di cui all'Allegato A.

#### **Articolo 7**

#### **Fornitori dei servizi avanzati**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

1. Attraverso i servizi avanzati l'impresa beneficiaria accede a prestazioni consulenziali mediante un rapporto diretto con i fornitori dei servizi individuati. L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del programma. Al fine di assicurare la qualità del servizio scelto, il fornitore dovrà autocertificare l'esperienza maturata indicando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente ai sensi delle presenti Disposizioni.
2. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
3. Nel caso in cui si intendesse procedere alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere previamente autorizzata dall'Assessorato dell'Industria, e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito.

#### **Articolo 8**

##### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dall'Assessorato dell'Industria - Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale, da Sardegna Ricerche in qualità di soggetto istruttore e dal Banco di Sardegna S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo.
2. Con Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria verranno accertate le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio regionale per l'attuazione dell'intervento, di cui verrà data pubblicità con apposito Avviso.
3. Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare la domanda, sulla base delle date indicate nel sopraccitato Avviso, con raccomandata A/R, a Sardegna Ricerche - Edificio n. 2 - Località Piscinamanna - 09010 – PULA. Tale domanda di contributo dovrà essere inserita in un unico plico sul quale sarà apposta la dicitura "Contiene domanda di contributo "POR 2007-2013



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

Obiettivo 6.2.2 Azione I e Obiettivo Operativo 6.2.3 Azione A. - Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". Il plico deve contenere una copia della domanda in regola con l'imposta di bollo e tutta la documentazione richiesta, compreso il CD-ROM contenente tutti i files corrispondenti ai documenti in cartaceo.

La sola domanda in bollo fotocopiata comprendente la scheda tecnica, l'allegato II e la copia di un documento di identità del legale rappresentante del richiedente, dovrà essere trasmessa, con raccomandata A/R, all'Assessorato dell'Industria.

4. Qualora la domanda inviata a Sardegna Ricerche sia priva della relazione descrittiva o di dati rilevanti ai fini della valutazione del programma, non sarà considerata valida e saranno specificate le ragioni dell'inammissibilità. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, Sardegna Ricerche, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione, con specifica nota, da inviare per conoscenza anche all'Assessorato dell'Industria. Il richiedente è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 20 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il soggetto istruttore ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'interessato e all'Assessorato dell'Industria.
5. La Regione si riserva, anche per il tramite di Sardegna Ricerche, di comunicare al richiedente, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

## **Articolo 9**

### **Istruttoria dei programmi**

1. Sardegna Ricerche, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede ad effettuare la valutazione tecnico-economico-finanziaria, verificando i requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti di cui all'art. 4 delle presenti Disposizioni, l'ammissibilità delle spese, nonché la coerenza del programma proposto, rispetto alle stesse Disposizioni.
2. Per quanto riguarda i servizi avanzati, il soggetto istruttore esprimerà una valutazione sul programma in relazione al catalogo approvato (Allegato A), ai requisiti dei fornitori dei servizi ed ai criteri di cui al successivo art. 10 (lett. B).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

3. Se il programma prevede il progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale Sardegna Ricerche invierà lo stesso agli esperti appositamente individuati che esprimeranno entro 30 giorni le valutazioni in ordine alla validità, all'originalità nonché alla pertinenza e alla congruità delle spese del programma di sviluppo proposto, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo art. 10 (lett. A).
4. Il soggetto istruttore dovrà effettuare delle analisi sui bilanci storici dei proponenti (ultimi due esercizi sociali precedenti alla presentazione della domanda), volte a verificare, da un lato, la situazione economico finanziaria di partenza in ordine alla sostenibilità del programma proposto, dall'altro i bilanci previsionali relativi all'investimento (di cui agli esercizi di realizzazione del programma stesso e all'esercizio a regime).
5. Sardegna Ricerche entro 30 giorni dal completamento della documentazione e/o della valutazione del progetto di ricerca trasmetterà, su supporto cartaceo e informatico, all'Assessorato dell'Industria la relazione istruttoria svolta per ciascuna delle domande presentate con allegata, nel caso di progetto di ricerca, la relazione sintetica del valutatore.
6. In caso di esito istruttorio non conforme alle presenti Disposizioni la domanda verrà determinata negativamente.

## **Articolo 10**

### **Valutazione dei programmi**

#### **A. Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale**

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per l'individuazione del programma agevolabile saranno:
  - a) Qualità del progetto. Saranno valutati la qualità e la chiarezza degli obiettivi (generali, specifici e operativi) del progetto, la definizione, quantificazione, rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi, la qualità del programma di ricerca e la congruità del piano dei costi (max 18 punti).In ogni caso saranno ammessi alle agevolazioni solo i programmi che raggiungeranno in questo parametro un minimo di 10 punti;





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

- b) Qualificazione del soggetto proponente. Sarà valutata la competenza tecnica, la qualificazione scientifica e industriale, la presenza di brevetti o applicazione di nuovi brevetti e le esperienze del soggetto proponente e degli eventuali singoli partner (max 12 punti);
  - c) Sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali: certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc. direttamente collegabili al progetto proposto (max 5 punti);
  - d) Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione riferito al numero di persone impegnate nel progetto proposto, attribuendo il punteggio in modo proporzionale (max 5 punti).
2. La valutazione di ciascun progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente le imprese i cui progetti raggiungeranno un punteggio pari almeno a 24/40 saranno ammissibili alle agevolazioni.
  3. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal proponente, Sardegna Ricerche ha facoltà di richiedere chiarimenti in merito al progetto presentato; tale richiesta dovrà riguardare esclusivamente eventuali precisazioni al solo fine di esplicitare meglio il programma di ricerca esposto.

### **B. Servizi avanzati**

1. La valutazione del programma dei servizi avanzati dovrà tener conto:
  - a) del grado di innovatività della soluzione proposta in termini di efficienza nell'utilizzo delle tecnologie digitali (max 8 punti);
  - b) della coerenza dei servizi rispetto alle problematiche aziendali che si intendono risolvere (max 8 punti);
  - c) della sostenibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali e di pari opportunità (max 4 punti).
2. La valutazione di ciascun programma di Servizi avanzati si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente le imprese i cui progetti raggiungeranno un punteggio pari almeno a 12/20 saranno ammissibili alle agevolazioni.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

## Articolo 11

### Concessione delle agevolazioni e obblighi del beneficiario

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze istruttorie finali trasmesse da Sardegna Ricerche, adotterà entro 15 giorni i provvedimenti di concessione provvisoria del contributo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili e li trasmetterà alle imprese beneficiarie, a Sardegna Ricerche e al Banco di Sardegna S.p.A. Comunicherà altresì le motivazioni dell'esclusione ai soggetti non ammessi all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa.
2. La concessione delle agevolazioni comporterà per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca:
  - a) avviare il progetto e darne comunicazione all'Assessorato dell'Industria, entro 4 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il mancato avvio derivi da cause non dipendenti da proprie responsabilità; in tal caso il soggetto beneficiario deve darne comunicazione tempestiva all'Assessorato dell'Industria, che provvederà, eventualmente ad autorizzare l'avvio ritardato;
  - b) ultimare l'iniziativa entro 18 mesi per i servizi avanzati ed entro 24 mesi per la ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, salvo proroga di tre mesi da concedersi per provati motivi da parte dell'Assessorato;
  - c) apportare capitale, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al 25% (se si tratta di un programma di sola ricerca industriale e se si usufruisce della maggiorazione di cui all'art. 6, lett. A, comma 3 delle presenti Disposizioni, pari almeno al 20% dell'investimento ritenuto ammissibile alle agevolazioni);
  - d) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

- e) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - f) in caso di A.T.I. non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, costituirsi entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione e inviare l'atto costitutivo al Banco di Sardegna S.p.A. e all'Assessorato dell'Industria;
  - g) solo per i progetti ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, mantenere nell'attivo e nella sede operativa del beneficiario dell'aiuto, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di conclusione del programma, gli strumenti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni.
3. Il beneficiario si impegna ad indicare nelle pubblicazioni promozionali e informative, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 2007-2013 e si impegna altresì ad esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento dell'operazione finanziata.
4. In ogni caso il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalle Direttive di attuazione.

## **Articolo 12**

### **Erogazione delle agevolazioni**

1. L'erogazione delle agevolazioni, da richiedere al Banco di Sardegna S.p.A., avverrà per stati di avanzamento del programma.
2. Il Banco di Sardegna S.p.A. erogherà per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo riferibile allo stesso in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali ed emesso il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni da parte dell'Assessorato, potrà essere liquidato il restante 10%.
3. La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo dovrà consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentabile il relativo movimento finanziario. Di tali pagamenti dovrà essere fornita copia del relativo giustificativo.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere.

4. Il Banco di Sardegna S.p.A. metterà a disposizione la modulistica necessaria per la rendicontazione dei programmi anche in adempimento degli obblighi previsti dal POR 2007-2013.
5. La documentazione finale di spesa dovrà essere presentata all'istituto gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei programmi, accompagnata da una relazione descrittiva finale sul programma di servizi avanzati e/o di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale realizzato. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultima fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile e dovrà essere comunicata al Banco di Sardegna e all'Assessorato dell'Industria entro i 15 giorni successivi all'ultimazione stessa. Per gli strumenti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che gli stessi sono "nuovi di fabbrica".
6. Sempre che ne venga fatta esplicita richiesta, la spesa potrà essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa. Tali elenchi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'imprenditore o del rappresentante legale del soggetto beneficiario, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove presente, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente il programma oggetto della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, strumenti e attrezzature sono "nuovi di fabbrica" ed inoltre la conformità degli elenchi ai documenti originali.
7. Sugli originali dei titoli di spesa dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse POR FESR 2007-2013 – Asse VI Competitività – Obiettivo 6.2.2 Azione I e Obiettivo 6.2.3 Azione A", aggiungendo il codice CUP di riferimento del progetto che verrà fornito, dopo la concessione provvisoria delle agevolazioni dall'Assessorato dell'Industria.
8. Ai fini dell'erogazione a saldo il Banco di Sardegna S.p.A. invierà entro 30 giorni a Sardegna Ricerche una relazione sullo stato della rendicontazione. Sardegna Ricerche dovrà esaminare tale rendicontazione e verificare, con un giudizio di congruità e di pertinenza delle spese evidenziate, le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al programma posto a base dell'istruttoria e



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

produrre una relazione sintetica in merito, che evidenzi il corretto completamento e la coerenza col programma proposto.

9. Il Banco di Sardegna, entro 20 giorni dalla ricezione della relazione sintetica di cui sopra, trasmetterà all'Assessorato dell'Industria il documento istruttorio finale.

L'Assessorato emanerà, entro 15 giorni, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e lo trasmetterà all'impresa beneficiaria, a Sardegna Ricerche e al Banco di Sardegna. Quest'ultimo provvederà all'erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero di quelle indebitamente erogate.

Inoltre per ciascuna delle tipologie di programma dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti disposizioni:

#### **A. Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale**

1. Gli stati di avanzamento del programma, a richiesta del proponente, non saranno superiori a tre.
2. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma stesso ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. (Allegato B). Tale fidejussione deve essere rilasciata da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia, da una primaria compagnia assicurativa con regolare iscrizione all'albo ISVAP o da una società finanziaria iscritta all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia.  
L'anticipazione si recupera con la seconda tranches di contributo, presentando un SAL che deve necessariamente coprire l'importo già erogato con l'anticipazione, in modo tale da estinguere contestualmente la garanzia fidejussoria.
3. La rimodulazione delle spese eventualmente apportata al programma approvato dovrà essere autorizzata dall'Assessorato dell'Industria, a seguito di esame preventivo da parte di Sardegna Ricerche. Non saranno ammesse modifiche sostanziali del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

4. Il Banco di Sardegna S.p.A., nel caso in cui durante la fase della rendicontazione delle spese riscontri delle incongruenze rispetto al programma originariamente approvato, lo segnalerà all'Assessorato dell'Industria e a Sardegna Ricerche, al fine di un eventuale autorizzazione alla modifica.

#### **A. Servizi avanzati**

1. Gli stati di avanzamento del programma, a richiesta del proponente, non saranno superiori a due e la rendicontazione dovrà riguardare singoli servizi interamente conclusi.
2. Nella fase di attuazione del programma approvato, successivo alla concessione provvisoria, verrà data la possibilità, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'Industria a seguito di esame da parte di Sardegna Ricerche, di una eventuale modifica dello stesso entro il limite del 20% della spesa eventualmente anche in diminuzione, senza superare comunque l'importo complessivo agevolato.

#### **Articolo 13**

##### **Revoca delle agevolazioni**

L'accertamento di eventuali inosservanze delle presenti Disposizioni e del provvedimento di concessione, o l'eventuale difformità del programma realizzato rispetto al programma agevolato, determinerà la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

#### **Articolo 14**

##### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

### **Articolo 15** **Monitoraggio e controlli**

L'Assessorato dell'Industria svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L'attività mira ad accertare la corretta realizzazione del programma, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalle presenti Disposizioni.

### **Articolo 16** **Durata del regime**

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013, salvo scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
2. L'Assessorato dell'Industria assolve a tutti gli obblighi di comunicazione e informazione alla Commissione Europea previsti dal citato Reg. (CE) n. 800/2008 e provvede altresì alla trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea della relazione annuale relativa all'applicazione di tale regime di aiuto.

### **Art. 17** **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia ai Reg. (CE) 800/2008, Reg. (CE) 1083/2006, Reg. (CE) 1828/2006, e al POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5728 del 20.11.2007.